

Fuori dal dlgs n.14/2019 il bilancio abbreviato e quello riservato alle micro imprese

Crisi d'impresa, bilanci doc

Accettata nel nuovo codice solo la forma ordinaria

Sembra essere l'unico bilancio in grado di fornire tutte quelle informazioni sulla struttura e sull'organizzazione aziendale previste dal nuovo codice della crisi d'impresa

DI ANDREA BONGI

Il nuovo codice della crisi pretende bilanci doc. Soltanto il bilancio nella sua forma ordinaria, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario compresi, sembra infatti essere in grado di fornire tutte quelle informazioni sulla struttura e sull'organizzazione aziendale previste dal nuovo codice della crisi d'impresa (dlgs n.14/2019). Il bilancio nella forma abbreviata e, in maggior misura, quello riservato alle c.d. micro imprese (articoli 2435-bis e 2435-ter del codice civile), non sono infatti in grado di fornire ai terzi - banche, fornitori ed enti pubblici qualificati - quelle informazioni di dettaglio necessarie per far comprendere come l'impresa sia strutturata e sia in grado di percepire, con anticipo, i segnali di una possibile crisi. Senza parlare poi delle società di persone o delle imprese individuali per le quali, com'è noto, non esiste alcun obbligo di pubblicazione del bilancio annuale o del rendiconto di gestione.

Le considerazioni sopra esposte vanno nella direzione di marcia imposta dal legislatore della riforma della crisi ovvero della crescita della cultura d'impresa che passa, soprattutto, anche dall'aumento qualitativo e quantitativo, dell'informativa di bilancio.

Ciò detto vediamo quali sono le principali informazioni che devono essere riportate nei bilanci societari per rendere edotti i terzi circa la conformità dell'impresa ai nuovi parametri previsti nel dlgs n.14/2019.

Adeguati assetti e idonee misure

Una delle principali rassicurazioni che l'impresa deve fornire ai suoi interlocutori interessati (c.d. stakeholders) è costituita dalla presenza e dal costante monitoraggio e implementazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in linea con le disposizioni contenute nell'articolo 2086 del codice civile, in grado di rilevare «tempestivamente» eventuali segnali di crisi ai quali rispondere prontamente attraverso «idonee» iniziative imprenditoriali.

Il bilancio d'esercizio, ed in particolare la relazione sulla gestione, costituiscono l'occasione principale per l'impresa per fornire ai terzi le necessarie informazioni circa la presenza di tali requisiti e il concreto funzionamento degli stessi.

Continuità aziendale

Una delle primarie funzioni degli adeguati assetti di cui sopra consiste nella costante verifica della sussistenza delle prospettive di continuità aziendale, per un arco temporale di almeno dodici mesi successivi dal momento dell'osservazione.

L'informativa di bilancio in ordine alla valutazione delle poste nella prospettiva della continuità aziendale non costituisce una novità. La stessa tuttavia dovrà essere declinata, d'ora in poi, anche in funzione di un requisito che va oltre l'aspetto valutativo ma diviene una sorta di vero e proprio parametro di sopravvivenza che gli amministratori, proprio attraverso il bilancio nella sua forma ordinaria, avranno la possibilità di rappresentare nel suo dettaglio.

Assetto patrimoniale e flussi di cassa

Soltanto il bilancio nella sua forma ordinaria consente di fornire informazioni di maggior dettaglio circa la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Oltre al rendiconto finanziaria

rio nella relazione sulla gestione gli amministratori, attraverso l'utilizzo di appropriati indici di bilancio, possono fornire informazioni supplementari circa l'andamento nel tempo dell'impresa. Nei bilanci in forma abbreviata e in quelli micro non sono previste informazioni in tal senso.

Fatti successivi ed evoluzione prevedibile della gestione d'impresa

Solo nei bilanci in forma ordinaria è prevista tale tipologia di informazioni che si rivelano indispensabili nell'ottica del nuovo codice della crisi d'impresa.

Tali informazioni testimoniano la capacità dell'impresa di seguire costantemente l'andamento dei mercati e di intercettare, prima possibile, eventuali segnali di criticità ai quali contrapporre adeguate risposte e contromisure.

Quelli sopra evidenziati sono soltanto alcuni elementi che l'impresa dovrebbe esporre all'interno dell'informativa di bilancio in risposta ai nuovi obblighi imposti dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

Se crescita della cultura d'impresa dev'essere questa non può che passare da una implementazione delle informazioni da inserire nel fascicolo di bilancio.

Ovvio che il tutto deve essere opportunamente declinato sulla base delle dimensioni e degli interessi coinvolti nell'impresa. In questo senso il nuovo codice della crisi non fa distinzioni fra le varie forme giuridiche con le quali è possibile gestire un'impresa. È chiaro però che in presenza di imprese con volumi d'affari di una certa consistenza e con un numero importante di soggetti coinvolti (dipendenti, collaboratori, fornitori, banche, etc), una riflessione sulla più appropriata forma giuridica e sulla più completa ed esaustiva informativa di bilancio dovrà essere fatta. E non c'è molto da aspettare perché il nuovo codice della crisi è già in vigore.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1620 - T.1752

